



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta modificata di regolamento relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

Dossier n° 50 -
12 febbraio 2024

| | |
|---|---|
| Tipo e numero atto | <i>COM(2023)790</i> |
| Data di adozione | <i>12 dicembre 2023</i> |
| Base giuridica | <i>Art. 175, terzo comma, TFUE</i> |
| Settori di intervento | <i>Cooperazione amministrativa; cooperazione regionale; cooperazione transfrontaliera; politica regionale dell'UE; regione di frontiera; cooperazione giuridica; sviluppo regionale; squilibrio regionale; coesione economica e sociale</i> |
| Esame presso le istituzioni dell'UE | <i>Procedura legislativa ordinaria di codecisione</i> |
| Assegnazione | <i>23 gennaio 2024 - V Commissione bilancio</i> |
| Termine per il controllo di sussidiarietà | <i>20 marzo 2023</i> |
| Segnalazione da parte del Governo | <i>Si</i> |
| Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234 | <i>No</i> |

Finalità e oggetto

La proposta in esame, presentata dalla Commissione il 12 dicembre 2023, è volta a **modificare** la proposta di regolamento relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (cd. "**proposta ECBM**") e il **titolo** del medesimo in "**regolamento relativo alla facilitazione delle soluzioni transfrontaliere**".

La **proposta ECBM** è stata presentata dalla Commissione nel maggio **2018**, nel corso quindi del suo precedente mandato. Il 14 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, mentre il **Consiglio** non ha adottato una posizione formale: avendo gli Stati membri hanno espresso varie preoccupazioni, ha **interrotto i lavori** nel 2021. Al fine di superare la situazione di stallo, il **14 settembre 2023** il **Parlamento europeo** ha adottato una risoluzione legislativa di iniziativa recante raccomandazioni alla Commissione sulla modifica della proposta ECBM, in conformità all'art. 225 del TFUE.

La proposta della Commissione prevedeva un meccanismo volto ad applicare, in un determinato Stato membro e in relazione a una regione transfrontaliera comune, le **disposizioni giuridiche di uno Stato membro limitrofo** nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni del primo Stato costituissero un

ostacolo giuridico all'attuazione di un **progetto congiunto** (un elemento infrastrutturale o qualunque servizio di interesse economico generale).

Il meccanismo consisteva nella conclusione di:

- un **impegno transfrontaliero europeo** direttamente applicabile, attuato mediante la modifica degli atti amministrativi vigenti basati sul diritto "normalmente" applicabile o l'adozione di nuovi atti amministrativi basati sulle disposizioni la cui efficacia viene "estesa oltrefrontiera", oppure di
- una **dichiarazione transfrontaliera** che richiedeva un'ulteriore procedura legislativa nello Stato membro.

Nella richiamata risoluzione del settembre 2023 il Parlamento europeo sottolinea che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la modifica della proposta originaria della Commissione dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un quadro di coordinamento semplice e diretto che consenta alle autorità ai vari livelli di rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi, evitando al contempo la duplicazione di organi e autorità e l'introduzione di oneri amministrativi inutili, in modo da contribuire allo sviluppo delle zone frontaliere tenendo conto delle loro specificità; ritiene che, per essere un autentico strumento di coesione, tale quadro di coordinamento dovrebbe rispettare integralmente le **prerogative costituzionali e legislative** degli Stati membri, tenendo conto delle differenze istituzionali nei settori di intervento degli organi amministrativi nazionali interessati, nonché la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

L'**obiettivo** dell'intervento normativo è di istituire un **quadro comune** per superare gli **ostacoli giuridici e amministrativi** che rendono difficoltoso lo sviluppo economico e sociale delle **regioni transfrontaliere dell'UE**. In estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai contenuti della proposta) la Commissione **prospetta** le seguenti **misure**:

- 1) gli Stati membri dovranno istituire uno o più **punti di coordinamento transfrontaliero**, che **valuteranno le richieste** presentate dai soggetti frontaliere interessati (cd. iniziatori) in merito a **potenziali ostacoli amministrativi o giuridici** e fungeranno da collegamento tra detti soggetti e le autorità nazionali. Dopo la valutazione di ciascuna richiesta, i soggetti interessati dovranno ricevere una risposta e informazioni in merito al suo futuro trattamento;
- 2) in presenza di un ostacolo effettivo e in assenza di un **accordo di cooperazione** bilaterale o internazionale di cui si possa usufruire per attuare una soluzione, gli Stati membri potranno **ricorrere allo strumento di facilitazione transfrontaliera**, una procedura standard su **base volontaria**. Ad ogni richiesta dovrà essere fornita una risposta, ma la **decisione** in merito all'eventuale eliminazione di un ostacolo rimarrà **prerogativa** delle **autorità nazionali competenti**. In qualsiasi fase procedurale, infatti, il punto di coordinamento transfrontaliero può scegliere di **non eliminare** l'ostacolo, anche qualora concluda che esso è reale. In tal caso informerà l'iniziatore, dandone motivazione;
- 3) sarà istituita una **rete di punti di coordinamento transfrontaliero** insieme alla Commissione, al fine di creare un forum per lo **scambio delle migliori pratiche** e la condivisione delle conoscenze.

L'ambito di applicazione comprende le **infrastrutture** che incidono su una regione transfrontaliera o un **servizio pubblico** prestato in una regione transfrontaliera. La proposta contempla solo gli ostacoli derivanti dal diritto nazionale, anche laddove gli Stati membri recepiscano correttamente, ma in maniera divergente, le direttive dell'UE. Gli ostacoli che configurano una potenziale violazione del diritto dell'UE **non rientrano nell'ambito di applicazione**, dato che esistono altri strumenti specifici adeguati per risolvere tali questioni, ad es. SOLVIT. I punti di coordinamento transfrontaliero potranno comunque cooperare con i centri SOLVIT nazionali per l'eventuale trasferimento di fascicoli, se del caso.


La Commissione europea osserva di aver **tenuto debitamente conto** delle **preoccupazioni**, delle **osservazioni** e delle **raccomandazioni** espresse dai **due legislatori**, anche in materia di sussidiarietà e proporzionalità, pur mantenendo l'obiettivo originario della proposta ECBM.

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Le regioni transfrontaliere nell'UE: alcuni dati

Le **regioni frontaliere interne** coprono il **40% del territorio** dell'UE, rappresentano il **30% della sua popolazione**, vale a dire circa 150 milioni di persone, generano circa il **30% del PIL** dell'Unione e ospitano quasi **2 milioni di pendolari transfrontalieri**, fra cui 1,3 milioni di lavoratori transfrontalieri, che rappresentano lo 0,6% di tutti gli occupati dell'UE. Si tratta spesso di regioni geograficamente **periferiche e rurali**, che presentano **diversità linguistiche e culturali**. Alcune di esse confinano, inoltre, con paesi in fase di adesione.

La cartina seguente mostra le **regioni frontaliere terrestri interne dell'UE** (ancora a 28 paesi membri, in quanto pubblicata nel 2017) o confinanti con Stati membri dell'EFTA.



Contesto giuridico

La proposta in esame è **complementare** sia al **sostegno finanziario** erogato a titolo di **Interreg VI 2021-2027** (il principale strumento di finanziamento della politica di coesione per fornire sostegno ai programmi di cooperazione transfrontaliera nelle regioni di confine dell'UE,

comprese quelle con i paesi limitrofi dell'EFTA e con Andorra) sia al **sostegno istituzionale**, rappresentato ad es. dai gruppi europei di cooperazione territoriale (**GECT**). Contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi del mercato unico, in particolare rafforzando il potenziale economico delle regioni transfrontaliere.

La Commissione specifica che il regolamento non inciderà sugli altri atti giuridici dell'UE, specie quelli applicabili alla risoluzione stragiudiziale di questioni giuridiche derivanti da ostacoli transfrontalieri o che sono pertinenti alla corretta interpretazione o attuazione del diritto dell'UE, e lascerà impregiudicati i meccanismi di coordinamento istituiti in materia di sicurezza sociale e fiscalità.

La proposta **integra** anche una serie di iniziative della Commissione volte a sostenere le regioni frontaliere, tra cui "**b-solutions**", avviata nel 2018 per fornire sostegno giuridico alle autorità pubbliche al fine di individuare le cause profonde degli ostacoli giuridici e amministrativi e di esaminare possibili soluzioni. Le conoscenze acquisite grazie agli oltre 150 casi individuati hanno dimostrato, afferma la Commissione, che uno strumento giuridico dell'UE come quello proposto dall'iniziativa in esame contribuirebbe a risolvere più di un terzo dei casi. Nel 2021, inoltre, la Commissione ha pubblicato la relazione "**Regioni frontaliere dell'UE - laboratori viventi dell'integrazione europea**", che illustra gli effetti positivi per le regioni frontaliere e per l'UE dell'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri. Propone anche una riflessione su alcuni insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e sugli ostacoli transfrontalieri sorti a causa delle restrizioni imposte.

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta sono espone in dettaglio **le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, si sottolinea che cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche delle regioni transfrontaliere si trovano ad affrontare di sovente **norme tecniche diverse o disposizioni amministrative e legislative nazionali** che **non tengono conto della dimensione transfrontaliera**. Tali ostacoli possono incidere sullo sviluppo delle infrastrutture e sul funzionamento dei servizi pubblici transfrontalieri.

In particolare, **l'accesso a servizi pubblici** come trasporti, ospedali e università è generalmente **più difficoltoso** nelle regioni transfrontaliere. Inoltre, questi ostacoli limitano la capacità di coordinare le azioni di risposta alle catastrofi e di collaborare a progetti infrastrutturali comuni.

Muoversi fra i diversi sistemi amministrativi e giuridici è spesso operazione **complessa e costosa**. In un'indagine condotta dalla Commissione nel luglio 2020, il **44% dei cittadini** delle regioni transfrontaliere dell'UE ha individuato nelle differenze giuridiche e amministrative i principali ostacoli alla cooperazione. Inoltre, le regioni transfrontaliere sono colpite in misura sproporzionata in periodi di crisi: ad es., durante la pandemia di COVID-19 **l'impatto economico sulle regioni transfrontaliere** delle misure alle frontiere adottate dagli Stati membri è stato **più che doppio rispetto alla media** per tutte le regioni dell'UE.

Ad avviso della Commissione, gli attuali strumenti finanziari e giuridici disponibili a livello dell'UE non forniscono una risposta completa ed efficace agli ostacoli che incidono sulle regioni transfrontaliere. L'**iniziativa b-solutions**, pur contribuendo all'individuazione degli ostacoli, **non è sufficiente** a offrire uno strumento di cui gli Stati membri possano avvalersi e su cui possano fare affidamento per attuare le corrispondenti procedure qualora intendano eliminare un ostacolo. I **GECT**, pur essendo efficaci nel facilitare la cooperazione transfrontaliera creando entità giuridiche che operano oltre i confini nazionali, **non dispongono di poteri normativi** atti a eliminare gli ostacoli nei casi transfrontalieri. Analogamente, sebbene forniscano un sostegno finanziario efficace ai progetti transfrontalieri che contribuiscono ad avvicinare le regioni e i cittadini su entrambi i lati della frontiera, i **programmi Interreg** non possono da soli far fronte agli

ostacoli giuridici e amministrativi, in quanto sono necessarie decisioni che esulano dall'ambito di applicazione delle strutture di gestione dei programmi e dei progetti.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene necessario un intervento normativo a livello UE.

Anche il **Parlamento europeo**, nella citata risoluzione di iniziativa, ritiene importante l'adozione di un regolamento europeo che istituisca su uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere dell'UE. La persistenza di ostacoli transfrontalieri di natura amministrativa e giuridica incide infatti **gravemente** sul sostentamento di tali regioni e sul loro potenziale economico e sociale sostenibile e limita l'esercizio dei diritti conferiti dai trattati ai cittadini e alle comunità delle regioni frontaliere.

La valutazione d'impatto

La Commissione ritiene tuttora **pertinenti e validi i risultati** della **valutazione d'impatto** condotta per la proposta ECBM del 2018, che rientrava nel pacchetto legislativo sulla politica di coesione 2021-2027 e che si fondava su uno **studio** del 2017. **Non ha ritenuto pertanto necessario aggiornarla.**

Sulla base di tale studio, la Commissione stima che la sola **eliminazione del 20% degli attuali ostacoli** giuridici e amministrativi farebbe **umentare il PIL del 2%** e creerebbe **oltre un milione di posti di lavoro** nelle regioni transfrontaliere europee.

Uno **studio** più recente, condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo, stima che l'istituzione di uno strumento legislativo per affrontare gli ostacoli transfrontalieri, in combinazione con gli strumenti esistenti, potrebbe generare **benefici economici pari a 123 miliardi di euro**, mentre l'eliminazione di tutti gli ostacoli genererebbe benefici fino a 460 miliardi di euro. L'intervento dell'UE avrebbe anche un **impatto positivo** sui diritti sociali, sulle pari opportunità, sulla tutela dell'ambiente e su un migliore accesso ai servizi pubblici di alta qualità per i cittadini che vivono nelle regioni frontaliere.

La Commissione ritiene che, sul piano generale, la proposta modificata in esame potrà svolgere un ruolo importante nel consentire il funzionamento del mercato unico e nel promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE. Potrà avere un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone che vivono nelle regioni transfrontaliere, **migliorando il loro accesso ai servizi e alle opportunità economiche.**

La proposta modificata in esame **non ha alcuna incidenza sul bilancio**, in quanto non comporta l'erogazione di risorse finanziarie in alcuna forma.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione ha svolto, sulla base di un **invito a presentare contributi**, una consultazione sulla necessità di un atto giuridico a livello dell'UE per eliminare gli ostacoli transfrontalieri, conclusa il 16 novembre 2023. Oltre 50 portatori di interessi hanno presentato risposte e contributi che evidenziano il persistere di numerosi ostacoli amministrativi e giuridici in tale ambito, sottolineando la necessità di creare un nuovo strumento pronto all'uso nel quadro del diritto dell'UE per superare detti ostacoli, migliorando così la cooperazione transfrontaliera e contribuendo allo sviluppo delle regioni frontaliere.

Principali contenuti della proposta

La **proposta modificata di regolamento** in esame consta di **5 capi e 14 articoli** (al posto dei 26 della proposta che sostituisce). Combina elementi della proposta iniziale con nuovi elementi

introdotti a seguito della citata risoluzione legislativa di iniziativa del Parlamento europeo.

Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-3)

L'**oggetto** del regolamento (art. 1) è costituito, come già detto, da una **procedura** volta a **facilitare l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri**.

L'**ambito di applicazione** (art. 2) si riferisce ad aspetti sia geografici che sostanziali. Il regolamento si **applicherà** infatti agli **ostacoli transfrontalieri nelle regioni frontaliere terrestri o marittime di Stati membri limitrofi e non** a quelli concernenti le regioni situate **alle frontiere tra Stati membri e paesi terzi**. Non inciderà su altri atti giuridici dell'UE, in particolare quelli applicabili alla risoluzione stragiudiziale di questioni giuridiche derivanti da ostacoli transfrontalieri e alla corretta interpretazione o attuazione del diritto dell'UE.

L'art. 3 reca invece le **definizioni** necessarie per attuare il regolamento.

Tra l'altro, per "**ostacolo transfrontaliero**" si intende "qualunque **disposizione o pratica legislativa o amministrativa** di un'autorità pubblica di uno Stato membro che potrebbe incidere negativamente su un'interazione transfrontaliera e di conseguenza sullo sviluppo di una regione transfrontaliera senza che si configuri una potenziale violazione del diritto dell'UE che disciplina il mercato interno".

Con riguardo all'ambito di applicazione del regolamento, si qualifica come "**interazione transfrontaliera**": a) qualsiasi infrastruttura necessaria allo svolgimento di attività transfrontaliere pubbliche o private; b) l'istituzione, il funzionamento o la prestazione di qualsiasi servizio pubblico transfrontaliero in una regione transfrontaliera. per "**servizi pubblici transfrontalieri**" si intendono quelli che operano a favore del **pubblico o di un gruppo specifico** di destinatari nella regione frontiera in cui il servizio è prestato, migliorando in tal modo le condizioni di vita e la coesione territoriale nelle regioni interessate. Circa infine la definizione di "**iniziatori**", essa include qualsiasi soggetto pubblico o privato che partecipa alla fornitura, alla gestione, all'istituzione o al funzionamento di qualunque servizio pubblico transfrontaliero o di un'infrastruttura transfrontaliera o qualsiasi persona fisica che detenga un interesse nell'eliminazione dell'ostacolo transfrontaliero.

Capo II - Punti di coordinamento transfrontaliero (artt. 4 e 5)

Il regolamento prevede diverse opzioni per l'istituzione dei **punti di coordinamento transfrontaliero** (art. 4) e ne elenca i rispettivi compiti (art. 5).

Gli Stati membri dovranno, come già detto, istituire **uno o più punti di coordinamento** a livello nazionale e/o regionale. Due o più Stati membri limitrofi potranno istituire un **punto di coordinamento frontaliere congiunto** competente per una o più delle rispettive regioni transfrontaliere.

I punti di coordinamento transfrontaliero dovranno fungere da "**sportelli unici**" per gli iniziatori e costituire i loro punti di contatto preferenziali nel rispettivo Stato membro. Se un determinato Stato membro istituisce più punti di coordinamento, uno di essi dovrà assumere il ruolo di **punto di coordinamento transfrontaliero principale** mentre gli altri dovranno coadiuvarlo nell'assolvere i suoi compiti e trasmettere le informazioni necessarie. Affinché sia possibile seguire l'esito delle richieste riguardanti ostacoli transfrontalieri e aumentare la **trasparenza** in merito all'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri, i punti di coordinamento saranno responsabili della creazione e della tenuta di un **registro pubblico** di tutti i fascicoli transfrontalieri presentati dagli iniziatori situati nel relativo Stato membro e dovranno assistere la Commissione nei suoi compiti di coordinamento.

Capo III - Fascicoli transfrontalieri (artt. 6-9)

Il **fulcro** del nuovo regolamento riguarda la **gestione di un fascicolo** che **individua un ostacolo transfrontaliero**.

Sono definiti gli elementi di un fascicolo transfrontaliero (art. 7), le fasi della valutazione preliminare negli Stati membri (art. 8) e alcuni aspetti procedurali (art. 9).

L'iniziatore potrà **presentare un fascicolo transfrontaliero** una sola volta, nello Stato membro in cui egli è situato o ha la sua sede legale. Tuttavia, se un diverso iniziatore in altro Stato membro presenta un fascicolo speculare, i punti di coordinamento degli Stati interessati dovranno coordinarsi per chiarire quale tra loro sarà il principale responsabile del fascicolo.

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'iniziativa *b-solutions*, specifica la Commissione, non è opportuno imporre agli iniziatori di individuare le disposizioni amministrative e giuridiche all'origine dell'ostacolo; potranno assisterli in tal senso organizzazioni esperte in materia di ostacoli transfrontalieri (ad es. l'Associazione delle regioni frontaliere europee, la *Mission Opérationnelle Transfrontalière* o il Servizio centrale europeo per le iniziative transfrontaliere). Oltre a fornire una descrizione degli elementi necessari affinché i punti di coordinamento transfrontaliero possano valutarlo, il fascicolo transfrontaliero dovrà anche illustrare la portata di eventuali deroghe o eccezioni alle disposizioni o alle pratiche normalmente applicabili per limitarle al minimo indispensabile.

Scopo della **valutazione preliminare è accertare se esista un ostacolo transfrontaliero o se il fascicolo possa essere chiuso**. Anche se la valutazione preliminare conclude che esiste un ostacolo transfrontaliero, il meccanismo di risoluzione degli ostacoli transfrontalieri è **volontario**, per cui la procedura può essere chiusa in qualsiasi fase, purché all'iniziatore sia fornita una debita spiegazione.

L'organismo competente valuta se siano disponibili uno o più strumenti (tra quelli a **disposizione degli Stati membri** ai sensi dell'art. 8, par. 5) da applicare allo specifico ostacolo, per eliminarlo in coordinamento con altre parti che utilizzano tali strumenti, secondo i principi pertinenti. Se l'organismo competente valuta che **nessuno degli strumenti** disponibili sia applicabile allo specifico ostacolo transfrontaliero o sia **sufficiente per eliminarlo**, lo Stato membro potrà applicare lo **strumento di facilitazione transfrontaliera** (art. 8, par. 6).

Per garantire all'iniziatore la certezza del diritto, l'art. 9 stabilisce un quadro procedurale per la valutazione preliminare: i termini (stabiliti dalle legislazioni nazionali), la necessità di indicare i motivi della decisione di eliminare un determinato ostacolo transfrontaliero e i mezzi di ricorso contro tali decisioni.

Capo IV - Strumento di facilitazione transfrontaliera (artt. 10-13)

L'art. 10 definisce la procedura di richiesta applicabile se il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente ricorre allo **strumento di facilitazione transfrontaliera** una volta esperite le valutazioni sopra richiamate.

Il punto di coordinamento o l'autorità competente **trasmette all'iniziatore le informazioni** riguardanti l'ostacolo individuato, la natura della disposizione all'origine del medesimo e le fasi successive, che ne comportano o meno l'eliminazione (art. 10, par. 2). È inoltre garantito un **coordinamento** con lo Stato membro limitrofo, se non esiste un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto, una volta individuato l'ostacolo nell'ordinamento nazionale (art. 10, paragrafo 3). Che l'ostacolo sia di natura amministrativa o giuridica, il punto di coordinamento è tenuto a contattare l'autorità competente per verificare in primo luogo l'interesse e la fattibilità dell'eliminazione dell'ostacolo attraverso le disposizioni o le pratiche amministrative o giuridiche individuate a livello nazionale (art. 10, par. 4 e 5). L'iniziatore può essere informato in merito alla necessità di disporre di maggiore tempo per l'analisi giuridica, le consultazioni all'interno dello Stato interessato o il coordinamento con lo Stato limitrofo (art. 10, par. 7).

Se viene **adottata la decisione di eliminare** l'ostacolo individuato, la **procedura può variare a seconda della natura della disposizione** all'origine dell'ostacolo transfrontaliero. Con riguardo ad una disposizione amministrativa, l'autorità contattata dal punto di coordinamento può decidere di modificare la medesima disposizione o la pratica, compresa la sua interpretazione (art. 10, par. 4). In tal caso, il punto di coordinamento ne informa per iscritto l'iniziatore (art. 11, par. 1, lettera a).

Ove si tratti di una **disposizione legislativa**, l'autorità contattata dal punto di coordinamento transfrontaliero può solo suggerire di adeguare il quadro legislativo per eliminare l'ostacolo (arti.

10, par. 5), in linea con le norme costituzionali dello Stato membro. In tal caso, il punto di coordinamento informa per iscritto l'iniziatore in merito alle fasi della procedura legislativa che potrebbero essere previste. Qualora due o più Stati membri limitrofi concludano di voler avviare una procedura legislativa o modificare una disposizione o una pratica amministrativa per eliminare lo stesso ostacolo, dovranno procedere in stretto coordinamento, possibilmente prevedendo una **tempistica parallela** e l'istituzione di un comitato congiunto, conformemente ai rispettivi quadri legislativi (art. 11, par. 3).

La decisione di eliminare un ostacolo amministrativo o giuridico rimane volontaria.

Capo V - Disposizioni finali (artt. 12-14)

Il capo V definisce i **compiti di coordinamento** della Commissione (art. 12), gli obblighi di **monitoraggio** e **comunicazione** (art. 13) nonché la data di entrata in vigore e di applicazione del regolamento (art. 14). In particolare, l'art. 13, par. 1, prevede che ciascuno Stato informi la Commissione dell'istituzione del proprio punto di coordinamento transfrontaliero (sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento), mentre l'art. 13, par. 2, stabilisce l'obbligo per la Commissione di trasmettere una relazione sull'applicazione del regolamento proposto entro **cinque anni** dalla sua entrata in vigore.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'[articolo 175](#), terzo comma, del TFUE in base al quale possono essere adottate azioni specifiche, al di fuori dei Fondi strutturali, per realizzare l'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal trattato. A questo scopo occorre a giudizio della Commissione una **cooperazione territoriale più intensa**, in particolare tra le regioni transfrontaliere, che meritano particolare attenzione, in linea con l'[articolo 174](#), paragrafo 3, del TFUE.

Sussidiarietà

La Commissione osserva che gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali e addirittura multilaterali per eliminare gli ostacoli giuridici transfrontalieri; tuttavia non tutti gli Stati membri dispongono di tali strutture di cooperazione, e non per tutte le frontiere con un altro Stato membro. Analogamente, i punti di coordinamento transfrontaliero non sono operativi in tutti gli Stati membri per tutte le frontiere interne dell'UE, sebbene siano necessari al fine di creare una rete efficiente per condividere le conoscenze e rafforzare le capacità, in collegamento con la Commissione. Di conseguenza, **gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri**, né a livello nazionale, né a livello regionale o locale, ma, a motivo della loro **portata** e dei suoi **effetti**, possono essere **conseguiti meglio** intervenendo a livello dell'UE.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che le **misure contenute** nella **proposta** si limitino a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo **strumento di facilitazione transfrontaliera** proposto è **volontario**. Gli Stati membri possono infatti decidere con uno o più Stati membri limitrofi di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera nell'ambito delle strutture di cooperazione esistenti. Inoltre, gli Stati membri possono decidere come organizzare al meglio le proprie risorse nel designare un punto di coordinamento transfrontaliero, anche nominando un organismo già esistente o punti di coordinamento transfrontaliero congiunti con gli Stati membri limitrofi. Se non dispone di un tale strumento o se le strutture di cooperazione esistenti non sono sufficienti per eliminare un

determinato ostacolo transfrontaliero, uno Stato membro può scegliere di ricorrere allo strumento di facilitazione transfrontaliera.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria**. Al Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla Commissione per lo sviluppo regionale (REGI).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato dai parlamenti di Finlandia, Germania (Bundesrat), Slovacchia, Svezia e Paesi Bassi (Senato).

